

Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Membro designato dalla Banca d'Italia, Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

Nella seduta del 19 aprile 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

La ricorrente è cointestataria con la sorella di un conto corrente presso l'intermediario convenuto. Più precisamente, la ricorrente è divenuta titolare del predetto conto corrente a seguito della morte del fratello, originario intestatario del medesimo unitamente alla predetta sorella, avvenuta l'1.10.1998.

Nel ricorso, la ricorrente lamenta, anzitutto, "*il collegamento*" tra il predetto conto corrente e il conto di deposito titoli intestato alla sola sorella (aperto il 5.11.2007), atteso che competenze, imposte di bollo e spese per invio estratti conto di quest'ultimo sono addebitate sul conto in coeredità. Sostiene la ricorrente che l'intermediario, in assenza del proprio consenso, non può effettuare "*alcun prelevamento dal conto corrente sottoposto a blocco a seguito dell'apertura della successione ereditaria*" e ciò a prescindere dal fatto che sua sorella, oltre che intestataria del conto titoli, sia cointestataria del conto in successione.

L'intermediario, pur ritenendo prive di pregio le contestazioni sollevate dalla ricorrente, "*al fine di chiudere l'annosa vertenza*" e "*a prescindere dalla valutazione di legittimità e merito sulla questione posta*", nelle proprie controdeduzioni comunica di aver concordato con la sorella della ricorrente di (i) stornare dal conto corrente in coeredità la metà delle competenze addebitate e derivanti dal conto di deposito titoli, per un ammontare pari a € 40,03, nonché di (ii) regolare diversamente "*per il futuro tali competenze*". La banca chiede dunque al Collegio di respingere il ricorso, "*essendo cessata la materia del contendere*".



La ricorrente replica precisando che il proprio ricorso è volto a ottenere la *“restituzione integrale degli importi illegittimamente addebitati con i relativi interessi di legge maturati”* e che, pertanto, la materia del contendere non può dirsi cessata. La ricorrente chiede quindi al Collegio di *“procedere alla decisione nel merito del ricorso, con relativo ordine ... alla restituzione integrale della somma di Euro 80,05 e dei relativi interessi di legge progressivamente maturati dal 5 novembre 2007 alla data di effettivo storno”*, chiedendo di *“verificare l'importo delle imposte di bollo e spese di invio estratto conto effettivamente addebitate sul conto corrente ... n. 2564 184701... al fine di verificarne la coincidenza con l'importo individuato dalla Banca in Euro 80,05”*.

Segue lo scambio di ulteriori repliche e controrepliche. L'intermediario osserva che il conto corrente in successione opera a firma 'disgiunta' e, pertanto, *“secondo quanto previsto dall'art. 1854 del codice civile ... i cointestatari devono essere considerati creditori o debitori in solido del saldo del conto. A fronte di tale ... normativa il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto, successivamente al decesso del cointestatario, nei limiti della parte di saldo di sua pertinenza così come gli eredi del cointestatario deceduto acquistano il medesimo diritto (che tuttavia va esercitato congiuntamente) per la restante parte”*. La ricorrente, da parte sua, ribadisce la propria posizione, affermando che poiché la successione ereditaria si è aperta il 1.10.1998 *“la stessa è regolata – relativamente ai crediti derivanti da conti correnti bancari cointestati – dall'originario disposto dell'art. 11, c. 2, Il periodo, del D.Lgs. 346/1990, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, secondo cui: ‘Se i cointestatari sono eredi o legatari i beni e i diritti, salvo prova contraria, si considerano appartenenti esclusivamente al defunto; questa disposizione non si applica per i beni e i diritti cointestati al coniuge che formavano oggetto della comunione di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile’”*.

La banca convenuta, nel frattempo, comunica di avere accreditato a favore del conto corrente cointestato un ulteriore importo di € 0,84 a titolo di ristorno interessi.

La ricorrente, infine, sembra lamentarsi del fatto che sua sorella, nel periodo successivo all'apertura della successione *“e in particolare dal 30 settembre 1999 e sino al 30 aprile 2002”*, aveva già effettuato n. 18 prelevamenti *“con il tacito benestare dell'Istituto di credito – ma in assenza di qualsivoglia consenso da parte della coerede ricorrente stante il blocco del rapporto – per una somma complessiva pari ad Euro 30.626,15”*.

DIRITTO

Il Collegio rileva anzitutto la scarsa produzione documentale delle parti, le quali, tra l'altro, non hanno fornito copia né del contratto di conto corrente cointestato oggetto della controversia, né del 'collegato' contratto di conto di deposito titoli intestato alla sorella della ricorrente. In particolare, il Collegio sottolinea come la ricorrente – la quale afferma che il conto corrente caduto in successione sarebbe stato *“sottoposto a blocco a seguito dell'apertura della successione ereditaria”* e sulla quale grava l'onere della prova rispetto alla circostanza dedotta – non fornisce al riguardo alcun elemento probatorio di supporto.

Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover anzitutto accertare la qualificazione a 'firma congiunta' ovvero a 'firma disgiunta' del rapporto di conto corrente in successione. Sebbene in un conto cointestato la 'firma congiunta' deve presumersi, nel caso di specie la ricorrente non contesta la qualificazione 'a firma disgiunta' operata dalla banca convenuta, facendo anzi ella stessa riferimento ai rapporti di tale specie, ragione che induce a concludere che possa ritenersi pacifico tra le parti che il conto è effettivamente 'a firma disgiunta'.



Tale qualificazione comporta che i rapporti tra i cointestatari e la banca sono disciplinati dall'art. 1854 cod. civ. (in tal senso, Cass., 19/2/2009 n. 4066), in base al quale – come il Collegio ha avuto modo di esprimersi in precedenti occasioni (cfr. Pronuncia n. 16/2010, Pronuncia n. 9/2011) – se è prevista la facoltà di firme disgiunte, in caso di morte di uno dei cointestatari il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto. Salvo patto contrario si deve riconoscere una piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell'efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente, anche oltre le rispettive quote. In tal senso è anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale (seppure in tema di deposito bancario) ha chiaramente affermato che *“nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare”* (Cass., 29/10/2002, n. 15231”).

A sostegno della propria contraria tesi, la ricorrente afferma che poiché la successione ereditaria si è aperta in data 1.10.1998 *“la stessa è regolata – relativamente ai crediti derivanti da conti correnti bancari cointestati – dall'originario disposto dell'art. 11, c. 2, Il periodo, del D.Lgs. 346/1990, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”, secondo cui: “Se i cointestatari sono eredi o legatari i beni e i diritti, salvo prova contraria, si considerano appartenenti esclusivamente al defunto”*. Il Collegio, tuttavia, ritiene che la normativa citata dalla ricorrente, quale normativa di settore, abbia una valenza solamente tributaria, ai fini del calcolo dell'imposta sulle successioni e donazioni, e non possa in alcun modo comportare una deviazione dei principi dell'ordinamento civilistico.

Pertanto, stante la mancata prova di un provvedimento di blocco del conto corrente a seguito della successione e considerato il disposto dell'art. 1854 cod. civ., il comportamento dell'intermediario convenuto – che pure ha in buona parte soddisfatto spontaneamente le richieste della ricorrente – appare esente da critiche e conforme a legge e buona fede.

Con riguardo poi alla richiesta della ricorrente di *“verificare l'importo delle imposte di bollo e spese di invio estratto conto effettivamente addebitate sul conto corrente ... n. 2564 184701... al fine di verificarne la coincidenza con l'importo individuato dalla Banca in Euro 80,05”*, si osserva che, comunque, tale domanda – oltre ad essere inaccoglibile in quanto connessa a quella di condanna, rigettata per le ragioni sopra indicate – appare altresì generica e rivolta a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale che è estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF ed è dunque inammissibile.

Infine, il Collegio rileva l'inammissibilità delle contestazioni sollevate dalla ricorrente con l'ultima controp replica, relative a fatti verificatisi nel periodo 1999-2002. L'inammissibilità deriva da una pluralità di fattori: da un lato, si tratta di contestazioni che sono state mosse per la prima volta in sede di controp repliche e, dunque, non sono state oggetto né di reclamo né di ricorso; dall'altro lato, esulano comunque dalla competenza temporale dell'ABF, circoscritta a fatti successivi al 1° gennaio 2007.

Alla luce di quanto sopra esposto e preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario, il Collegio ritiene di non accogliere il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1268 del 16 giugno 2011

P. Q. M.

Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario, non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO